NUOVO ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 92

Disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali

Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e' concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui e' generalmente ammesso il pubblico. A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e' altresi' concesso, nella sede centrale, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilita' obiettive e secondo le modalita' determinate dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.

Versione in vigore dal 25 aprile 1981, non più in vigore dal 21 novembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Estremi	Legge 1 aprile 1981, n. 121
Capo	VII — Norme di comportamento politico - rappresentanze e diritti sindacali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dell-amministrazione-della-pubblica-sicurezza/art-92-disponibilita-di-spazi-murali-e-di-locali-per-attivita-sindacali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it